

CORTE D'APPELLO DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE

Il collegio, in persona dei magistrati

dott. XXXXXXXX

presidente

dott. YYYYYYYYYYYY

consigliere

dott. ssa ZZZZZZZZZZZZ

consigliere relatore

visto il decreto col quale il presidente di sezione, preso atto delle disposizioni di cui al d. l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020 n. 77 (in GU n. 180 del 18.7.2020), in vigore dal 19.7.2020, in materia di “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, visti l'art.221, commi 2-10, l. 77/20 cit., dispone che l'udienza collegiale fissata per il X.XX.XXXX si svolga mediante scambio e deposito in telematico di brevi note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da far pervenire sino a cinque giorni prima dell'udienza medesima, con l'adozione fuori udienza da parte del collegio, dei provvedimenti conseguenti;

viste le note scritte depositate nei termini di cui al decreto citato;

rilevato che l'appellante ammette di aver riassunto il processo unicamente nei confronti della MEVIA, pretermettendo gli altri eredi del defunto FILANO;

ritenuto, perciò, indispensabile ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi pretermessi;

ritenuto, al contempo, opportuno invitare le parti a tentare la conciliazione, tenuto conto del mutamento degli assetti di interessi conseguente al decesso del FILANO, come già prospettato alle parti nell'ordinanza del XX.X.XXXX;

ritenuto, per questi motivi, opportuno sottoporre alle parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la seguente proposta conciliativa: *“Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese giudiziali”*;

p.q.m.

ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi pretermessi di FILANO, da compiersi entro il termine perentorio del XX.XX.XXXX; formula alle parti la proposta conciliativa di cui in parte motiva, invitandole a prendere specifica posizione sulla stessa, l'appellante sino a 30 giorni della prossima udienza e le altre parti sino a 20 giorni prima; fissa l'udienza del X.X.XXXX per la verifica della definizione transattiva della lite e della rituale instaurazione del contraddittorio.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Bari, così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del X XXXXX XXXX.

Il consigliere relatore

ZZZZZZZZZZZZ

Il presidente

XXXXXXXXXX